



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

154/2013

NOVEMBRE/15/2013 (*)

29 Novembre 2013

**CON IL MESSAGGIO N. 18413 DEL 13
NOVEMBRE 2013 L'INPS CHIARISCE
L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE
ALLA GESTIONE
COMMERCIANTI PER
ESERCENTI ATTIVITÀ DI
ELABORAZIONE DATI, CLASSIFICATE
CON IL CODICE 63.1, A SEGUITO
DELLA RICLASSIFICAZIONE DEI
CODICI ATECO 2007**

Come noto, a seguito della nuova classificazione Ateco 2007, l'attività di elaborazione dati è stata fatta rientrare nel settore dei servizi, per cui i titolari e soci di centri elaborazione dati, a seguito della famosa operazione "**Poseidone**", si sono visti recapitare comunicazioni con le quali l'Inps li informava dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e della conseguente richiesta retroattiva di sanzioni e contributi entro i limiti prescrizionali.

Si ricorda che, fin dal 1° gennaio 1996, l'inquadramento dell'attività de qua era nel settore industria o nell'artigianato, se in possesso dei requisiti richiesti per legge.

Orbene, ciò premesso, l'Inps, con il ***messaggio n. 18413 del 13 novembre 2013***, chiarisce l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per esercenti l'attività di elaborazione dati a seguito della riclassificazione dei codici ATECO 2007 e del nuovo gruppo 63.1.

VERIFICA DELL'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA

In considerazione del fatto che, si legge nel messaggio dell'Istituto, la nuova classificazione dei codici ATECO 2007 ***ha fatto confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6*** – comprendente, pertanto, sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi – si ritiene che non è stata più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

Pertanto, ***si rende necessaria***, per ognuna delle imprese che vi rientrano, **la puntuale verifica della concreta attività svolta.**

L'INPS precisa, a tal fine, che dovranno essere considerate comprese nel settore terziario tutte le attività con codice 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00.

Al riguardo, viene espressamente chiarito che, se dalla verifica dell'attività svolta si riscontra una meccanica elaborazione dei dati, ciò può comportare l'eventuale annullamento dell'iscrizione del titolare alla gestione commercianti.

Ne deriva che bisogna valutare caso per caso l'attività svolta ***e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti*** – sempreché sussistano tutti i requisiti di legge – ***ove l'attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.***

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE SEDI INPS

Le strutture territoriali - precisa l'Inps - avranno "*cura di gestire le doglianze presentate con riferimento a tale ambito di attività, sia in termini di contenzioso amministrativo, che di mera richiesta di riesame dei provvedimenti d'iscrizione, nell'ottica di valutare caso per caso l'attività svolta e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti - sempreché sussistano tutti i requisiti di legge - *ove l'attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.*"*

Nel caso in cui le strutture territoriali ritengano che ***l'attività attualmente svolta dall'impresa non corrisponda a quella dichiarata al momento dell'iscrizione, si potrà procedere ad una modifica dell'inquadramento con decorrenza ex nunc*** (*id:* dalla data di

modifica), avvalendosi dell'attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornite direttamente dal datore di lavoro.

REVISIONE DELLA POSIZIONE NELLA GESTIONE AUTONOMA

Infine, l'Istituto previdenziale, con riferimento alla **posizione contributiva nella gestione autonoma**, chiarisce che la stessa, ove ne ricorrano i presupposti, ***deve essere costituita entro i limiti prescritzionali, facendo attenzione ai casi in cui l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla stessa sede.***

Nei casi suddetti, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle sanzioni civili.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC